

Dal Testo della guida INPS "la cassa integrazione guadagni e la mobilità"

Direttore
Annalisa Guidotti

(omissis)

Quanto

L'importo dell'integrazione salariale è pari **all'80%** della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali.

L'ammontare deve essere poi ridotto di una percentuale che, dal 1° gennaio 1998, è pari al **5,54%** (corrispondente all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti).

Al lavoratore che percepisce l'integrazione salariale è dovuto l'assegno per il nucleo familiare.

Per il calcolo dell'integrazione si deve tenere conto di tutti gli elementi essenziali della retribuzione :

- paga base per gli operai e stipendio base per gli impiegati e i quadri;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo di CIG);
- aumenti contrattuali.

A questi se ne possono aggiungere altri, definiti accessori, sempre che costituiscano elementi fissi della retribuzione, quali :

- maggiorazioni di turno;
- indennità di trasferta;
- indennità di mensa;
- indennità di cassa;
- indennità di trasporto

L'importo da corrispondere è soggetto ad un **limite mensile rivalutato annualmente** in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'Istat.

Per il periodo in cui il lavoratore riscuote l'integrazione salariale ha diritto, se ricorrono le condizioni, agli assegni per il nucleo familiare .

Importi dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria per il 2008

◊ **€ 858,58 mensili** per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio di produzione ecc.)* è pari o inferiore a **€ 1.857,48 lordi mensili**;

◊ **€ 1031,93 mensili** per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a **€ 1.857,48 lordi mensili**.

* **E' evidente che per" ecc." ci si riferisce alle indennità di cui al punto precedente (nota mia)**

Esempi

Si considera un orario settimanale di 40 ore articolato su 5 giorni lavorativi.

◦ *Un operaio con una retribuzione mensile lorda di € 780 viene sospeso per l'intera settimana. La retribuzione oraria effettiva è di € 4,24 che risulta da $780:184$ (ore lavorate in un mese, che risultano da 23 giornate di lavoro di 8 ore ciascuna).*

Poiché la CGG riconosce l'80% della retribuzione, la quota oraria è di € 3,39 ($4,24 \times 80\%$) e l'importo settimanale è di € 135,60 ($3,39 \times 40$ ore).

◦ *Un impiegato con una retribuzione mensile lorda di € 1.170 viene sospeso per l'intera settimana. La retribuzione oraria effettiva è di € 6,36 ($1.170:184$). Poiché la CGG riconosce l'80% della busta paga, la quota oraria scende a € 5,09. La legge fissa, però, un limite alla quota oraria che in questo caso è di € 4,67 (tetto mensile di 858,58 diviso le 184 ore mensili lavorate) quindi l'importo lordo della CGG settimanale è $4,67 \times 40 = € 186,8$.*

◦ *Un impiegato, con una retribuzione mensile lorda di € 1.900 (superiore, quindi, agli € 1.857,48 mensili) viene sospeso per l'intera settimana e la retribuzione oraria è € 10,33 ($1.900:184$). La quota riconosciuta dalla CGG è € 8,26 ($10,33 \times 80\%$). Il limite dell'integrazione fissato dalla legge è € 5,61 (limite mensile di € 1031,93 diviso 184) e l'importo settimanale della CGG spettante al lavoratore è di € 224,4 ($5,61 \times 40$).*

Gli importi della cassa integrazione calcolati negli esempi non costituiscono la misura effettiva dell'integrazione salariale da corrispondere, poiché dagli importi bisogna togliere la percentuale del 5,84 %.